

DISPOSIZIONI APPLICATIVE DELLA MISURA DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI PER LA CAMPAGNA VITICOLA 2016/2017.

1. PREMESSA

Il settore del vino ha vissuto negli ultimi anni una profonda trasformazione, anche culturale. Si è assistito ad un drastico calo del consumo di vino, che da esigenza alimentare è divenuto sempre più consumo voluttuario. Il consumatore “moderno” beve meno, ma vuole bere meglio. Nello stesso tempo il vino è diventato un fenomeno di costume; ad esso sono dedicate trasmissioni televisive e riviste specializzate, scuole e corsi di degustazione e dilagano wine bar ed enoteche. Anche il consumatore abituale di vino di largo consumo è divenuto più esigente e richiede sicurezza igienico-sanitaria a fronte di un buon rapporto qualità/prezzo.

Il consumatore è mediamente più attento, più consapevole e più attrezzato, e cerca la migliore qualità possibile nel segmento di mercato in cui, per scelta o per necessità, si posiziona. Vista la contingenza economica, entro certi limiti è disposto a spendere qualche cosa in più per una maggiore qualità nel senso più ampio del termine.

Negli ultimi tempi, forse per reazione alla uniformazione dei vini al “gusto internazionale” o più in generale alla globalizzazione del settore vitivinicolo, viene richiesta dal consumatore una spiccata identità territoriale del prodotto “vino”. Nella competizione internazionale e nel mercato globale l'identificazione con il territorio di origine consentirà al vino, a qualunque segmento di mercato appartenga, di assumere un carattere distintivo.

A fronte della richiesta di maggiore qualità, quello che vince sui mercati è il rapporto tra qualità e prezzo, partendo dal presupposto che il vino deve essere comunque un “buon vino”.

Una caratteristica evidente della produzione vinicola emiliano-romagnola è la coesistenza di diverse realtà produttive: quella di collina, spesso protesa a raggiungere i massimi livelli qualitativi con rese anche molto basse, e quella di pianura con rese elevate e non sempre orientata alla migliore espressione organolettica del vino finito dovendo privilegiare diverse valenze commerciali. In termini di strutturazione aziendale si ritrovano la piccola cantina, che vinifica prevalentemente uva propria e fa riferimento ad un mercato di nicchia (locale, nazionale e internazionale) e la grande azienda, molto spesso cooperativa, il cui mercato è vasto per dimensioni, ma di tipologia diversa rispetto a quello delle piccole imprese, essendo prevalentemente costituito dalla grande distribuzione organizzata. A livello intermedio si posiziona il produttore medio piccolo, che va a soddisfare una domanda di vino, sostanzialmente di tipo locale e ancora presente nella nostra Regione, di buona qualità e di prezzo contenuto.

Nonostante nell'ultimo decennio la qualità media dei vini dell'Emilia-Romagna sia notevolmente migliorata, fino ad arrivare a punte di eccellenza, l'immagine percepita delle nostre produzioni enologiche, sia localmente sia in un ambito nazionale e internazionale, spesso resta di livello medio. E' un problema di percezione all'esterno di quanto avvenuto, ma, ancor prima, è un problema di comunicazione.

Probabilmente non è facile promuovere i prodotti di una Regione che sul piano vitivinicolo presenta tante sfaccettature con punte di qualità ed eccellenza economica.

La ridotta dimensione media delle aziende è una caratteristica della viticoltura italiana ed emiliano-romagnola che causa problemi sul fronte produttivo per la difficoltà nel contenere i costi di produzione, e sul fronte commerciale, per la difficoltà a fare massa critica.

Ad un rinnovamento e ad una modernizzazione delle cantine non è sempre seguito il rinnovo dei vigneti. Inoltre, nonostante le ristrutturazioni degli ultimi anni si siano orientate verso sistemazioni e impianti in grado di favorire la meccanizzazione di numerose operazioni colturali, la polverizzazione aziendale non consente di ammortizzare i costi per l'acquisto delle macchine. Pertanto, la gestione è ancora in gran parte manuale o affidata a terzi. D'altra parte la meccanizzazione è la via principale per arrivare alla riduzione dei costi di produzione. Non bisogna comunque dimenticare che le esigenze di meccanizzazione devono essere conciliate con quelle di rispetto delle aree sensibili a problemi di erosione e/o ancor più di dissesto idro-geologico.

L'obsolescenza tecnica che ancora contraddistingue parte dei vigneti emiliano-romagnoli, impone di riproporre la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti sul territorio regionale, per ottenere materia prima di buona qualità e a prezzi competitivi per la trasformazione, ma al tempo stesso remunerativi per i viticoltori.

Il completamento della riconversione del patrimonio viticolo regionale può essere l'occasione per presentare al mercato globale del consumo una tradizione regionale corroborata e più definita, per poterla anche promuovere meglio, e una filiera più compatta e attenta all'innovazione per mantenere livelli elevati di competitività.

Alla luce delle problematiche della filiera vitivinicola dell'Emilia-Romagna, delle sue potenzialità e del contesto internazionale, gli obiettivi principali da perseguire con la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compatibilmente con la normativa comunitaria sono:

- aumento della competitività dei produttori;
- crescita qualitativa della produzione;
- rafforzamento dell'identità delle produzioni nei diversi bacini viticoli;
- riduzione dei costi di produzione, anche mediante un più ampio ricorso alla meccanizzazione;
- idonee sistemazioni dei terreni (anche di più aziende limitrofe).

Per la viticoltura di pianura, in gran parte standardizzata su un livello produttivo che corrisponde alle esigenze di una precisa fascia di mercato, gli interventi andranno finalizzati prevalentemente al contenimento dei costi di produzione.

Per migliorare il rapporto qualità-prezzo nelle aziende di collina occorre che le risorse economiche per la zona collinare siano destinate soprattutto al miglioramento della

qualità con riferimento alla scelta del binomio ottimale “vitigno-ambiente” e all'incentivazione di progetti riguardanti il rinnovamento dei vigneti secondo idonei criteri di densità di impianto, forma di allevamento, scelta del portinnesto, tecniche di vinificazione, in modo tale da ottenere un elevato standard qualitativo finalizzato alle esigenze del mercato.

Un elemento in grado di collegare le diverse viticolture presenti in Regione sono le denominazioni d'origine (DOC e DOCG). Le DO hanno una forte valenza territoriale e potrebbero essere l'elemento che unisce le politiche per i diversi gruppi di produttori. Esse si associano alla salvaguardia di un paesaggio e di un patrimonio viticolo importante per i produttori di eccellenza, in particolare per quelli che fanno accoglienza turistica in azienda, ma nel contempo, costituiscono l'elemento strategico per una politica di marketing di prodotto sui mercati nazionali e internazionali e l'elemento di unione e di legame con il territorio per i piccoli vitivinicoltori locali.

In Emilia-Romagna hanno, infine, notevole sviluppo e importanza economica anche i vini a IGT, produzioni con meno vincoli nella fase di produzione, che si prestano a soddisfare una domanda di vini a prezzi accessibili e di buon livello qualitativo.

2. ORIENTAMENTO DEGLI INTERVENTI

In linea generale, in Emilia-Romagna è possibile definire tre macrozone all'interno delle quali circoscrivere aree maggiormente omogenee ed uniformi dal punto di vista tecnico-economico, di seguito indicate.

Macroarea	Area	Province interessate
Pianura emiliana	Area del modenese, reggiano e parmense	Modena, Reggio Emilia, Parma
	Area tra Modena e Bologna (DOC Reno)	Modena, Bologna
	Area interna Ferrarese	Ferrara
Pianura romagnola e litoranea	Area romagnola	Ravenna, Forlì-Cesena, Bologna
	Area litoranea (viticoltura delle sabbie – DOC Bosco Eliceo)	Ferrara, Ravenna
Collina	Area del Piacentino e Parmense	Piacenza e Parma
	Aree collinari di Modena e Reggio-Emilia	Modena, Reggio Emilia
	Area dei Colli Bolognesi	Bologna, Modena
	Aree collinari da Castel San Pietro a Rimini	Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

Non si può prescindere dalla diversa attitudine alla coltivazione della vite dei terreni agricoli regionali: questo significa prediligere la produzione di vini di qualità con minori rese, specie in collina, ma anche non escludere prodotti a DO e IGT a rese più elevate che, specialmente in pianura, consentono di ottenere buoni livelli di qualità.

Occorre promuovere la realizzazione di vigneti secondo criteri di massima razionalità, sotto il profilo fisiologico e della gestione, commisurati alle diverse situazioni ambientali, impiegando materiale vegetale certificato o verificato dal punto di vista sanitario (nel caso di selezioni aziendali o di materiali della categoria "standard") e combinazioni portinnesti/varietà opportune. Le strutture portanti del vigneto devono essere in grado di sostenere i differenti livelli di meccanizzazione fino alla meccanizzazione integrale. La tipologia impiantistica ed i sistemi di allevamento dovranno rispondere in termini generali a tutto ciò che oggi è noto per consentire la migliore utilizzazione dell'energia radiante, creando pareti vegetative non compatte, permeabili alla penetrazione della luce e alla circolazione dell'aria.

Per mantenere le piante in equilibrio occorre, dopo la corretta fase di allevamento, intervenire con una opportuna potatura al bruno (corretti carichi di gemme), con eventuali interventi correttivi nel corso della stagione vegetativa finalizzati al conseguimento di una produzione di buona qualità.

È opportuno privilegiare forme di allevamento a cordone permanente e potature corte. Nel caso si ritenga di non riuscire a gestire in modo corretto un cordone permanente, si può scegliere il tralcio rinnovato con potatura alla Guyot per evitare grossi e frequenti tagli di rinnovo, predisponenti le viti agli attacchi dei funghi del Mal dell'esca. Quasi tutti i vitigni (anche quelli ad elevata fertilità basale) presentano una produttività inferiore sulle prime gemme rispetto a quelle di ordine successivo; di per sé, quindi, la potatura corta tenderebbe a ridurre la produzione e ad aumentare la qualità dell'uva, soprattutto in rapporto ad una maturazione più uniforme, determinata a sua volta da uno sviluppo più uniforme dei germogli uviferi.

Le tecniche di gestione del vigneto devono ispirarsi ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell'equilibrio del vigneto, dell'ambiente e della salute di operatori e consumatori. La concimazione deve tener conto delle asportazioni della coltura e della dotazione del terreno in elementi della fertilità, nonché del tipo di gestione del suolo. È auspicabile il ricorso all'inerbimento come tecnica di ripristino e riequilibrio ambientale e di fattore di regolazione della vigoria delle piante in particolari condizioni, quali pianure fertili e varietà ad elevata vigoria intrinseca. Piante in equilibrio presentano anche chiome non eccessivamente dense e quindi con un microclima interno sfavorevole allo sviluppo delle crittogame. In questo modo sono facilitate strategie di difesa integrata o biologica.

La piovosità irregolare che ha caratterizzato gli ultimi andamenti stagionali degli ultimi anni ha determinato una forte incidenza sulle rese ed una profonda e negativa ingerenza sul metabolismo di zuccheri, acidi e polifenoli, con conseguente decadimento qualitativo. A fronte dei cambiamenti climatici e dell'esigenza di ridurre l'incidenza delle annate particolarmente siccitose - con rischi elevati di stress e moria, in particolar modo per le barbatelle dopo l'impianto - l'irrigazione del vigneto non è più considerata pratica agronomica di "forzatura", bensì pratica di "soccorso" per garantire la stabilità e la qualità delle produzioni viticole.

Tale pratica, nel caso di impianti fissi microirrigui permette il contenimento dei costi, nonché un dosaggio preciso dei volumi irrigui e la salvaguardia delle risorse idriche, visto il ridotto ammontare dei volumi idrici utilizzati da questi impianti.

L'irrigazione, come pratica agronomica intesa a salvaguardare la fisiologia della pianta e non come tecnica di forzatura, è ammessa - per i vigneti idonei a produrre vini DO – solo quando prevista dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. AREA DELL'INTERVENTO

La misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica sul territorio della Regione Emilia-Romagna ricompreso nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT regionali.

Sono ammesse ai finanziamenti domande per la ristrutturazione e riconversione di vigneti idonei alla produzione di vini DO e/o IGT, in relazione all'obiettivo di privilegiare i vini che hanno un legame con il territorio.

Ai fini dell'applicazione della misura, per "collina" si intende il territorio ubicato a sud della Via Emilia.

4. BENEFICIARI DELLA MISURA

Possono beneficiare della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 gli imprenditori agricoli singoli e associati, conduttori di superfici vitate o detentori di diritti di reimpianto/autorizzazione, purché si trovino nelle condizioni di cui al punto successivo.

Il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di aiuto, allega all'istanza il consenso del proprietario.

5. CONDIZIONI

Al momento della presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve:

- a) essere in possesso di un diritto di reimpianto in portafoglio ovvero essere titolare di un'autorizzazione di cui all'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- b) avere presentato almeno una:
 - domanda di autorizzazione al reimpianto (a fronte di una richiesta di autorizzazione al reimpianto da conversione di diritto, reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);
 - comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;

- comunicazione di intenzione alla riconversione varietale o di modifica del sistema di allevamento.

Il procedimento di conversione del diritto in autorizzazione all'impianto, nonché il procedimento di autorizzazione al reimpianto, devono essere terminati con esito positivo al più tardi entro il termine di fine lavori di cui al punto 14.

- c) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- d) avere aggiornato la propria posizione nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al R.R. n. 17/2003 e nello schedario viticolo regionale.

Le condizioni di cui ai punti a) e b) non si applicano ai richiedenti che intendono presentare domanda di contributo per la sola sostituzione delle strutture di sostegno del vigneto, qualora non vi sia modifica alla forma di allevamento, e ai richiedenti che intendono presentare domanda di contributo per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione - o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente - su vigneti già realizzati o per i quali abbiano presentato domanda di anticipo per la ristrutturazione e riconversione vigneti nelle campagne precedenti. Tali richiedenti presentano apposita domanda di contributo per la sostituzione delle strutture di sostegno del vigneto, per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

L'impresa deve inoltre possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, che verrà controllata d'ufficio successivamente al ricevimento della domanda, ai sensi della normativa vigente.

I lavori di ristrutturazione e riconversione vigneti per i quali è richiesto il contributo possono iniziare solo in data successiva alla presentazione della domanda.

Le autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del Decreto ministeriale prot. n.12272 del 15 dicembre 2015, non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

6. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

I produttori oggetto di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio Fitosanitario possono accedere alla misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

Il provvedimento contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;

- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso ai Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca (di seguito Servizi territoriali) per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero (Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell'Unione Europea – PIUE VII – Via XX settembre n. 20, 00187 Roma) contestualmente alla sua adozione.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Servizio Fitosanitario e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

7. SUPERFICIE VITATA OGGETTO DI CONTRIBUTO

La superficie vitata oggetto della domanda di contributo deve essere individuata secondo quanto risulta dallo schedario viticolo regionale.

La superficie minima richiesta per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è pari a 0,5 ettari, anche se tale limite si raggiunge sommando le superfici relative a più interventi.

Gli interventi su filari singoli sono ammessi solo se contigui ad altro vigneto meccanizzabile.

Ai fini del pagamento dell'aiuto, la superficie vitata oggetto del contributo è misurata in conformità all'articolo 75, paragrafo 1) del Regolamento (CE) n. 555/2008 laddove prevede che la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

8. AZIONI AMMISSIBILI

Possono usufruire del sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti di uva da vino una o più delle tipologie di intervento di seguito specificate:

- a) riconversione varietale, che consiste:
 1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
 2. nel sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, in buono stato vegetativo e sanitario.

- b) ristrutturazione, che consiste:
1. nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
 2. nel reimpianto del vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche al sistema di allevamento della vite;
- c) il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;
- d) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa l'ordinaria manutenzione, mediante:
1. razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente (messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che variano l'impianto di allevamento o messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento);
 2. realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente.

9. INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili interventi di ristrutturazione e riconversione vigneti nei seguenti casi:

- a) rinnovo normale dei vigneti, ossia il reimpianto della stessa particella, con la stessa varietà e con lo stesso sistema di allevamento, quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale (vigneti con età pari o superiore a 25 anni per i quali nei tre anni precedenti la domanda siano state presentate dichiarazioni di vendemmia con resa pari a zero);
- b) interventi relativi a superfici vitate impiantate senza regolare diritto di reimpianto e a superfici non regolarizzate, ai sensi dell'articolo 85 quinquies del Regolamento (CE) n. 1234/2007;
- c) interventi relativi a superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71, comma 5, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

10. MODALITA' TECNICHE

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o totale.

In deroga alla previsione di cui sopra, nonché alle indicazioni tecniche riportate in seguito, per gli impianti vitati idonei alla produzione di Romagna Albana DOPG possono essere ammessi a finanziamento vigneti a pergola e pergoletta romagnola non meccanizzabile e Duplex, anche con distanze di impianto diverse rispetto a quanto previsto dalle successive indicazioni tecniche, purché il numero di piante ad

ettaro non sia inferiore rispetto a quanto previsto dal rispettivo disciplinare di produzione. Il contributo previsto per queste tipologie di impianto è quello spettante ai vigneti parzialmente meccanizzabili.

Le varietà di uve da vino che possono essere utilizzate nelle operazioni di ristrutturazione e riconversione vigneti sono quelle riconosciute “idonee” alla coltivazione in Regione Emilia-Romagna ed iscritte nel relativo elenco. Non sono ammesse le varietà “in osservazione” al momento della presentazione della domanda.

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite, e deve essere “certificato” o di categoria “standard”.

Per i vigneti idonei alla produzione di vini DO il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello previsto nei rispettivi disciplinari di produzione, se indicato.

Gli interventi di sovrainnesto con una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale, sono ammessi a contributo solo su vigneti ben strutturati che presentino caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui al presente provvedimento.

Non è considerato intervento di sovrainnesto, ai fini della presente misura, la sostituzione di un clone di una varietà con un altro.

Sono ammissibili al sovrainnesto vigneti aventi età inferiore a 20 anni, nel caso in cui le condizioni sanitarie e fisiologiche del vigneto lo permettano.

La realizzazione dell'impianto fisso di irrigazione è ammissibile solo su vigneti ben strutturati aventi caratteristiche in linea con le indicazioni tecniche di cui al presente provvedimento.

Le indicazioni che seguono riportano gli elementi tecnici utili per la ristrutturazione e riconversione vigneti, compresi gli interventi di razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente.

Indicazioni tecniche valide per l'intero territorio regionale

Devono essere rispettati i sottoelencati elementi tecnici:

- altezza minima della parete vegetativa 1,00 m;
- pali con altezza massima fuori terra di 2,30 metri e distanza massima tra i pali 6,00 m; i pali in cemento vibrato sono ammessi solo nelle forme di allevamento che non interagiscono con le operazioni di meccanizzazione;
- uso di fili ed accessori compatibili con le esigenze della meccanizzazione;
- la densità di impianto deve essere commisurata alle condizioni ambientali (analisi del suolo recenti, indicazioni storiche su clima e precessioni colturali), alla combinazione vitigno-portinnesto e al parco macchine aziendale;

- in condizioni di elevata vocazionalità e per produzioni di particolare pregio si possono adottare anche densità di impianto molto elevate (> 5000 ceppi/ha), con sesti molto ridotti, che però richiedono una specifica tipologia di meccanizzazione aziendale;
- è ammessa una discordanza massima del 10% tra le misurazioni relative ai sesti di impianto rilevate in fase di collaudo e quanto di seguito previsto per le singole macroaree.

L'indicazione dei portinnesti di cui ai punti seguenti è da intendersi non vincolante.

Indicazioni tecniche valide per la “Pianura emiliana”

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. In ordine crescente di vigoria 420 A (non tollera il ristoppio), 161-49, 157-11, S.O.4, Kober 5 BB, Paulsen (specialmente per ristoppio). Si possono impiegare anche 3309, 101-14 e Swarzmman. Tutti i portinnesti, specialmente questi ultimi, devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a contropalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,40 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- GDC, Casarsa, Sylvoz, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato).

Indicazioni tecniche per la “Pianura romagnola e litoranea”

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- se il contesto lo consente, scegliere preferibilmente materiali a vigoria contenuta. In ordine crescente di vigoria: 420 A (non tollera il ristoppio), 161-49, 157-11, S.O.4, Kober 5 BB, Paulsen (specialmente per ristoppio e per particolari condizioni ambientali). Si possono impiegare anche 3309, 101-14 e Swarzmman. Tutti i portinnesti, ma specialmente questi ultimi, devono essere scelti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: 2,50-3,50 m tra le file e 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,30 m sulla fila

in riferimento alle forme di allevamento:

- GDC, Duplex, Casarsa, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Cordone speronato (per vitigni che si adattano alla potatura corta) Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato).

Indicazioni tecniche per la “Collina”

I criteri per la realizzazione dei vigneti sono:

per i portinnesti:

- preferibilmente a vigoria contenuta, resistenti alla siccità e al calcare: 420 A, 161-49, 157-11, 110 Richter, S.O.4, 140 Ruggeri, 1103 Paulsen, 41 B (nel caso di terreni particolarmente ricchi di calcare), Kober 5 BB (specialmente per ristoppio), ed anche 3309, 101-14 e Swarzmänn, da scegliere tutti anche in rapporto alle caratteristiche del terreno, con particolare riferimento a calcare attivo, pH e IPC. In casi particolari possono essere utilizzati 775 Paulsen e 779 Paulsen;

per i sesti d'impianto:

- vigneti a controspalliera e Cordone libero: escludendo gli impianti molto fitti, le distanze d'impianto vanno scelte in relazione alle attrezzature aziendali e alle modalità di gestione che si intendono adottare, 2,00-3,20 m tra le file 0,80-1,30 m sulla fila;
- vigneti a Casarsa: 2,50-3,20 m tra le file, 1,00-1,60 m sulla fila;
- vigneti a doppia cortina: 3,80-4,00 m tra le file e 0,50-1,00 m sulla fila;

in riferimento alle forme di allevamento:

- Cordone speronato, Cordone libero (per le varietà a portamento assurgente), Guyot (per vitigni che prediligono potature lunghe e per particolari esigenze aziendali; questo tipo di potatura non può essere completamente meccanizzato), GDC (limitatamente ai fondovalle), Alberello, Casarsa (con capi a frutto non superiori a 6-7 gemme).

11. TIPOLOGIE DEL SOSTEGNO

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione differenziato secondo le diverse azioni previste da ciascuna tipologia di intervento.

La compensazione delle perdite di reddito di cui alla precedente lettera a) può assumere una delle seguenti forme:

- 1) compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal Decreto Direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010;
- 2) autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni. L'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto.

In ogni caso fino a quando non è stato estirpato il vecchio vigneto non è consentito produrre vino da commercializzare con uve che provengono simultaneamente sia dal nuovo impianto sia da quello da estirpare. In caso di produzione simultanea, i prodotti vitivinicoli ottenuti da uno dei due vigneti possono essere messi in circolazione soltanto se destinati alla distillazione.

La compensazione finanziaria per i mancati redditi, visti i valori relativi ai mancati ricavi calcolati da ISMEA sulla base dei criteri previsti dal Decreto sopra citato e il dato relativo all'analisi dei costi specifici della rete RICA di INEA, è fissata in euro 2.000,00 ad ettaro nel caso di reimpianto e in euro 1.000,00 ad ettaro in caso di sovrainnesto.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzati diritti di reimpianto non provenienti dall'operazione di ristrutturazione e riconversione dei vigneti o l'azione venga realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

In caso di utilizzo del diritto di reimpianto in portafoglio o acquistato da terzi, sono esclusi dal contributo sia l'importo derivante dalle spese di estirpazione, sia l'indennizzo per la perdita di reddito.

In caso di reimpianto mediante autorizzazione derivante da conversione del diritto di reimpianto in portafoglio o acquistato da terzi, sono esclusi dal contributo sia l'importo derivante dalle spese di estirpazione, sia l'indennizzo per la perdita di reddito.

Per i vigneti realizzati a seguito di estirpazioni effettuate ai fini dell'attuazione della misura di ristrutturazione e riconversione, purché l'estirpazione sia effettuata dopo la presentazione della domanda, è riconosciuta, quale sostegno per i costi di estirpazione, un'ulteriore spesa massima pari ad euro 1.800,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 900,00.

Per l'estirpazione di vigneti realizzati con forma di allevamento ad alberello è riconosciuta, analogamente quale sostegno per i costi di estirpazione, un'ulteriore

spesa massima pari a euro 1.200,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 600,00.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito né per le operazioni di estirpazione nel caso di reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

Nel caso di reimpianto anticipato la spesa per l'estirpazione del vigneto esistente è riconosciuta solo nel caso in cui l'estirpazione sia realizzata entro la data di presentazione della richiesta di collaudo.

Sono ammesse ai finanziamenti domande di contributo relative ai soli vigneti idonei alla produzione di vini DO e IGT.

Il contributo è erogato secondo i livelli di sostegno indicati nelle tabelle sottostanti ed in relazione alla spesa ammessa, entrambi determinati tenuto conto dei prezzi fissati nel prezzario regionale approvato dalla Regione Emilia-Romagna nonché dell'importo medio regionale per ettaro fissato dal Decreto di attuazione della misura (13.500,00 euro/Ha):

	Ristrutturazione/ riconversione	Spesa ammessa per la realizzazione dei lavori	contributo massimo per la realizzazione dei lavori
		euro/Ha	euro/Ha
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	17.000,00	8.500,00
collina	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	16.000,00	8.000,00
pianura	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali	16.000,00	8.000,00
pianura	vigneti idonei alla meccanizzazione integrale delle operazioni colturali, esclusa la potatura	15.000,00	7.500,00
	Riconversione	Spesa ammessa per la realizzazione dei lavori	contributo massimo per la realizzazione dei lavori
		euro/Ha	euro/Ha
	riconversione varietale, mediante sovrainnesto, di vigneti idonei alla meccanizzazione integrale o parziale delle operazioni colturali (esclusa potatura)	2.800,00	1.400,00
	razionalizzazione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale o parziale (esclusa potatura)	4.800,00	2.400,00
	razionalizzazione del sistema d'allevamento idoneo alla meccanizzazione integrale o parziale (esclusa potatura) e riconversione varietale mediante sovrainnesto	7.600,00	3.800,00

Per ogni tipologia di vigneto realizzato con forme di allevamento ad alberello la spesa ammessa è di euro 10.000,00 e il contributo per ettaro è al massimo di euro 5.000,00 in considerazione delle spese non sostenute per l'acquisto dei materiali di sostegno.

Per la realizzazione di nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di impianto esistente con altro più efficiente (microirrigazione) è riconosciuta una spesa ad ettaro di euro 1.400,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 700,00. In caso di

realizzazione di impianto sub irriguo è riconosciuta una spesa ad ettaro di euro 2.400,00 ed un contributo ad ettaro massimo di euro 1.200,00. Sono ammesse a contributo le opere irrigue che ricadono nel poligono del vigneto.

Il contributo concesso non può in ogni caso superare il 50% della spesa ammessa per la realizzazione delle opere.

Nelle fasce pedecollinari ubicate a sud della via Emilia i Servizi territoriali possono autorizzare la realizzazione di vigneti con parametri tecnici (sesti d'impianto, portinnesti, ecc.) prescritti per le zone di pianura, purché conformi alle esigenze di meccanizzazione integrale, alle caratteristiche pedologiche dell'area ed al disciplinare di produzione del vino interessato. In tal caso si applica il livello di aiuto previsto per la pianura.

12. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PROCEDURE E GESTIONE FINANZIARIA

Le modalità di presentazione delle domande sono stabilite da AGREA, secondo modalità e termini definiti da AGEA coordinamento.

La competenza all'istruttoria, accertamento e liquidazione delle domande presentate a valere sulle presenti disposizioni spetta ai Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca. I Responsabili del Procedimento dei Servizi, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti, sono riportati in allegato alle presenti disposizioni.

Il Responsabile del procedimento di approvazione dell'elenco regionale delle domande ammissibili e di concessione del contributo è il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca - Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna.

Ai fini dell'avvio del procedimento le domande sono istruite a far data dalla ricezione delle stesse da parte di ciascun Servizio territoriale, in relazione alle modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Le domande dovranno essere presentate al Servizio territoriale nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo.

Ciascun Servizio territoriale, entro il 31 gennaio 2017, effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze pervenute, verificando:

- nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autocertificazione e documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), la veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della domanda stessa;
- che gli interventi programmati siano conformi alle disposizioni tecniche di cui al presente atto;
- ogni ulteriore documentazione che si rendesse utile per la formazione degli elenchi di ammissibilità.

Il Servizio territoriale potrà richiedere eventuali integrazioni necessarie al perfezionamento dell'istruttoria medesima. Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio territoriale, pena la decadenza della domanda di aiuto.

I Servizi territoriali entro 7 giorni dalla conclusione dell'istruttoria approvano con specifico atto l'elenco delle domande ammesse secondo l'ordine attribuito dal sistema informativo di AGREA con espressa indicazione della spesa ammissibile, dandone comunicazione contestuale al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

I Servizi territoriali provvederanno direttamente alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa nella fase di ammissibilità; analoga verifica verrà fatta per la fase di liquidazione.

Per le domande non ammissibili dovranno essere esperiti gli adempimenti previsti dalla legge sul procedimento amministrativo in ordine al contraddittorio.

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, entro 15 giorni dal ricevimento degli atti dei Servizi territoriali competenti, approva l'elenco regionale delle domande ammissibili secondo l'ordine attribuito dal sistema informativo di AGREA e provvede alla concessione del relativo contributo, dandone comunicazione ai Servizi territoriali.

Qualora il fabbisogno finanziario delle domande ammissibili sia superiore alle risorse disponibili, il contributo viene ridotto in maniera proporzionale per consentire la concessione ed il pagamento di tutte le domande inserite nell'elenco regionale.

Per il finanziamento del reimpianto di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati annualmente alla Regione per la misura ristrutturazione. I fondi non utilizzati sono destinati al finanziamento delle normali operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

I Servizi territoriali, entro 20 giorni dalla comunicazione del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, provvedono a comunicare la concessione del contributo ai beneficiari.

Tutti i beneficiari della concessione devono realizzare i lavori indicati in domanda entro il termine massimo di cui al punto 14 seguente.

Nel caso in cui il fabbisogno finanziario sia superiore alle risorse disponibili, l'atto di concessione prevede, tra l'altro, che l'importo dell'aiuto potrebbe essere integrato in funzione delle ulteriori risorse che si rendessero eventualmente disponibili. In tale ipotesi, entro il 20 agosto 2017 i Servizi territoriali inseriscono nel sistema informativo di AGREA i dati risultanti dalle istruttorie terminate e dai controlli effettuati sulle domande di collaudo presentate e comunicano al Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera l'effettivo fabbisogno che risulta a seguito delle istruttorie. In relazione agli esiti delle istruttorie e a fronte di ulteriori risorse, il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera procederà ad una rideterminazione dei contributi spettanti ai beneficiari nei limiti fissati dalla tabella di cui al punto 10.,

trasmettendo il relativo atto ai Servizi territoriali. I suddetti Servizi entro 7 giorni dalla comunicazione del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, provvedono a comunicare ai beneficiari l'ammontare della concessione aggiornata come risulta dall'atto di rideterminazione del contributo del Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

13. ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla presentazione della domanda, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 8, del Decreto.

L'esecuzione dei lavori ha inizio con i lavori di preparazione del terreno che accoglierà il vigneto.

Non è ammesso a contributo materiale usato o di recupero.

14. REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE

Le opere ammesse al contributo devono essere realizzate entro il termine massimo del 31 maggio 2017.

I beneficiari, entro 10 giorni dalla ultimazione dei lavori, fanno pervenire ai Servizi territoriali, secondo le modalità definite da AGREA, la richiesta di collaudo degli interventi realizzati con la necessaria documentazione di rendicontazione.

Il contributo è erogato previa verifica della completa esecuzione e messa in opera degli interventi rendicontati attraverso specifico controllo in loco delle operazioni indicate nella domanda di collaudo.

Al fine di assicurare coerenza tra il contributo e la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione delle opere, il soggetto richiedente ai fini del collaudo dovrà dimostrare le spese relative ai beni e servizi extra-aziendali acquisiti. Per le opere realizzate in economia, l'azienda, all'atto del controllo, deve dimostrare la coerenza dei lavori realizzati con le dotazioni aziendali, sia in ordine alle attrezzature impiegate sia alla disponibilità di manodopera; tutto ciò al fine di verificare la compatibilità tra i costi sostenuti ed il livello degli aiuti previsto.

In fase di rendicontazione qualora il costo delle operazioni (compreso quindi i lavori in economia) sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo verrà ricalcolato in funzione della percentuale prestabilita in sede di concessione. In tale ipotesi dovranno comunque essere realizzati gli interventi previsti nei limiti fissati al punto 6 delle presenti disposizioni pena la revoca del contributo concesso.

PAGAMENTO ANTICIPATO SU FIDEIUSSIONE

Nell'ipotesi in cui il beneficiario alla data del 31 maggio 2017 abbia iniziato ma non concluso le operazioni previste dalla domanda di aiuto, entro i successivi 10 giorni dovrà presentare richiesta di pagamento anticipato secondo le modalità previste da AGREA.

Nell'ipotesi in cui le risorse disponibili siano sufficienti a soddisfare interamente il fabbisogno espresso dall'elenco delle domande ammissibili e coprano il contributo collegato alla spesa ammissibile, contestualmente alla richiesta di pagamento anticipato il beneficiario dovrà presentare idonea fideiussione a favore di AGREA.

Qualora le risorse non siano sufficienti, con la richiesta di pagamento anticipato dovrà essere presentato l'impegno a trasmettere idonea fideiussione entro 10 giorni dalla specifica comunicazione del Servizio territoriale, pena la decadenza dai benefici.

Le operazioni devono essere eseguite entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento anticipato, fatta salva la possibilità di proroga qualora:

- le superfici interessate rientrino in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti;
- il Servizio Fitosanitario abbia attestato l'esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

L'aiuto può essere versato a condizione che gli interventi realizzati sulla stessa superficie (stesso poligono) per i quali il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo siano stati portati a termine.

Nel caso in cui il richiedente che presenta domanda di contributo per la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione - o sostituzione di un impianto esistente con altro più efficiente - abbia presentato nelle campagne precedenti domanda di anticipo per la ristrutturazione e riconversione vigneti con riferimento alla stessa superficie, e le operazioni non siano ancora concluse, l'aiuto potrà essere erogato solo a saldo e la domanda di pagamento dell'impianto di irrigazione potrà essere presentata solo dopo la richiesta di collaudo del vigneto oggetto del precedente contributo e comunque entro i termini di fine lavori fissati dalle presenti disposizioni.

In caso di pagamento anticipato, qualora in sede di rendicontazione il costo delle operazioni (compreso quindi i lavori in economia) sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo verrà ricalcolato in funzione della percentuale prestabilita in sede di concessione. La rideterminazione del contributo è applicata stornando l'importo all'atto dello svincolo della fidejussione.

15. CONTROLLI

Le superfici che beneficiano di aiuto per operazioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l'esecuzione delle operazioni. Sono sottoposte a verifica le particelle oggetto di domande di aiuto.

Il controllo ex ante, ai sensi dell'art. 81 del Reg. CE n. 555/2008, include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 75 dello stesso regolamento e che non si tratti di rinnovo normale del vigneto. Il controllo è effettuato con un controllo in loco. Tuttavia, se lo strumento grafico permette la misurazione della superficie vitata in applicazione dell'articolo 75

all'interno dello schedario viticolo computerizzato, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sulle varietà di uve da vino piantate, il controllo può essere amministrativo e l'obbligo del controllo in loco prima dell'esecuzione delle operazioni può limitarsi al 5% delle domande per confermare l'attendibilità del sistema di controllo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, i Servizi territoriali aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco.

Il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera estrae un campione, minimo del 5% delle domande in capo ad ogni Servizio territoriale per il quale il Servizio territoriale verifica in loco gli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Per poter consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate a partire dal 30 settembre 2016.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo. Il riscontro delle caratteristiche agronomiche degli impianti da sottoporre a Ristrutturazione/Riconversione (varietà, sistema di allevamento e stato di coltivazione dei vigneti), unitamente alle misurazioni rilevate, ai sensi dell'art. 75 del Reg. CEE 555/2008, sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa.

I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato che non può oltrepassare le 48 ore, per consentire la presenza del beneficiario o di un suo incaricato.

Se l'esecuzione di un controllo in loco è ostacolata dal beneficiario o dal suo rappresentante la domanda o le domande di aiuto corrispondenti sono respinte.

16. VARIANTI TECNICHE

Fermo restando il rispetto delle condizioni di accesso, che devono essere possedute al momento della domanda, è ammessa la presentazione di un'unica richiesta di variante esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all'atto della domanda, o per sopravvenute cause di forza maggiore.

La richiesta di variante relativa, tra l'altro, alla tipologia di intervento, alle dimensioni dello stesso, nonché a modifiche relative a vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento, deve essere presentata al Servizio territoriale prima dell'ultimazione dei lavori e comunque prima della richiesta di collaudo e deve essere opportunamente motivata.

Se la variante comporta il mancato rispetto delle finalità generali dell'intervento, il Servizio territoriale avvia il procedimento di revoca. Qualora il beneficiario abbia già percepito l'aiuto in anticipo si provvederà alla escussione della fidejussione.

17. VINCOLI

Le superfici impiantate beneficiando del contributo concesso in base alle presenti disposizioni, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati previsti dalla normativa in vigore, sono soggette ai seguenti vincoli:

- la destinazione produttiva non può essere variata per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento di regolare esecuzione dei lavori; tali superfici non possono, pertanto, essere estirpate per almeno 10 anni decorrenti dalla data di accertamento dei lavori;
- devono rispettare i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli da 91 a 94 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.

I vincoli di cui alle lettere a) e b) si intendono trasferiti ai subentranti in caso di cambio di conduzione della superficie vitata.

Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera a) comporta la revoca del contributo e il recupero dell'aiuto liquidato secondo le modalità definite dalla normativa regionale. Il mancato rispetto dei vincoli di cui alla lettera b) è disciplinato dalla normativa comunitaria.

18. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente definito nella presente deliberazione si fa rinvio al Decreto, alle disposizioni definite da AGREA, nonché alla regolamentazione comunitaria.

Ristrutturazione e riconversione vigneti - Individuazione dei Responsabili del procedimento amministrativo, della struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale e degli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti per ogni Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca.

Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca	Responsabile del procedimento	Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale	Uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti
Piacenza	Antonio Merli	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Piacenza Corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza (PC)
Parma	Michele Tambini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Parma P.le Barezzi n. 3 - 43121 Parma (PR)
Reggio Emilia	Giuseppe Ferri	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Reggio Emilia Via Gualerzi n. 38/40 – 42124 loc. Mancasale Reggio Emilia (RE)
Modena	Gianni Losi	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Modena Via Scaglia Est n. 15 - 41126 Modena (MO)
Ferrara	Padovani Edoardo	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara Viale Cavour n. 143 – 44121 Ferrara (FE)
Bologna	Anna Loreti	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Bologna Ufficio di Imola - Via Boccaccio n. 27 – 40026 Imola (BO)
Ravenna	Maria Luisa Giovannini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna Viale della Lirica n. 21 - 48124 Ravenna (RA)
Forlì-Cesena	Sabrina Benvenuti	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena Piazza G.B. Morgagni, 2 – 47121 Forlì (FC)
Rimini	Renzo Moroni	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini	Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Rimini Via D.Campana n. 64 – 47922 RIMINI (RN)